TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

# Art. 70-bis

## Avanzamento straordinario per merito distinto ed eccezionale dei sottocapi volontari a premio al grado di secondo capo

Potranno essere promossi secondi capi per merito distinto ed eccezionale, nella misura non superiore del 10% dei posti messi ogni anno a concorso per le singole categorie i sottocapi vincolati a ferme annuali, in seguito a proposta compilata dall'autorita' dalla quale l'interessato dipende, conformemente ai criteri ed alle modalita', stabilite dall'art. 67 per le promozioni a scelta eccezionale, in quanto applicabili.

Appena conseguita tale promozione eccezionale, gli interessati prenderanno posto nel ruolo di anzianita' della propria categoria in coda ai pari grado del proprio corso ed assumeranno la stessa anzianita' di grado in relazione al futuro loro avanzamento.

Versione in vigore dal 27 luglio 1933, non più in vigore dal 1 dicembre 1936 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina |
| Estremi | Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-70-bis-avanzamento-straordinario-per-merito-distinto-ed-eccezionale-dei/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it